

All'interno

pagina 2

Contratti: Cgil Cisl Uil, rinnovare il contratto della Sanità Privata Venerdì 14 Dicembre sciopero nel Lazio, dopo 12 anni di blocco tempo di rinnovo

pagina 4

Lettera unitaria urgente inviata alle Istituzioni sulle problematiche per l'iscrizione agli albi professionali delle professioni sanitarie.

pagina 5-6-7

Piano Formativo 2019

pagina 8

Firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL ANFFAS 2017/2019 e firmata ipotesi CCNL per Sezione Specifica per Ricercatore Sanitario e di Personale a supporto della ricerca

pagina 10-11

Contrattazione decentrata e accordi stralcio 2018

pagina 12

Librandi - Bonfili (UIL FPL): "Imbarazzante la messa in onda dello spot 'Obiettivo Risarcimento' sulla RAI"

Incontro FICEI

pagina 13-23

CCNL FUNZIONI LOCALI del 21 maggio 2018
Nuova Tabella Costituzione

pagina 23

L'impegno della UIL-FPL per gli ufficiali di stato civile e dell'anagrafe

Manovra: Cgil Cisl Uil, inaccettabile rinvio assunzioni nella Pa Su assunzioni da governo solo propaganda, pronti a mobilitazione



dal premier Giuseppe Conte nell'Aula del Senato, secondo il quale le assunzioni per le amministrazioni centrali saranno rinviate al 15 novembre 2019.

"Il governo nel corso di questi mesi - affermano i sindacati - ha fatto molta propaganda sulle assunzioni nella pubblica amministrazione e ora, a dispetto di un ddl che ha voluto chiamare 'concretezza', fa un passo indietro negando se stesso. Dopo aver presentato, unitariamente, proposte per una Pa migliore, a partire dal varo di un piano straordinario di assunzioni, ora non staremo fermi: pronti alla mobilitazione", concludono Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa in risposta a quanto affermato

Roma, 19 dicembre - "Un segnale grave che ancora una volta penalizza la Pubblica amministrazione. Il governo ha costruito la sua propaganda proprio sulle assunzioni e ora fa marcia indietro. Non ci stiamo: pronti alla mobilitazione". Queste le parole di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa in risposta a quanto affermato

Librandi (UIL FPL): "Riduzione del superticket è la strada giusta"

Accogliamo positivamente la notizia del via libera dalla Conferenza dei presidenti per la suddivisione delle risorse stanziata nella scorsa Legge di Bilancio per la riduzione della compartecipazione.

Lo dichiara in una nota il Segretario Generale UIL FPL Michelangelo Librandi.

Da anni - prosegue Librandi - il nostro sindacato chiede l'eliminazione di questa tassa di 10 euro ad impegnativa, introdotta in piena spending review per far fronte al taglio dei trasferimenti verso le amministrazioni regionali.

Con la riduzione dello stesso stiamo andando nella direzione

Contratti: Cgil Cisl Uil, rinnovare il contratto della Sanità Privata Venerdì 14 Dicembre sciopero nel Lazio, dopo 12 anni di blocco tempo di rinnovo

Sanità privata senza contratto da oltre 12 anni, una trattativa per il rinnovo che procede lentamente, tempo di rinnovo per i circa 150 mila lavoratori interessati. Per queste ragioni, venerdì 14 dicembre, hanno scioperato le lavoratrici e i lavoratori della sanità privata nel Lazio, seguiti nelle prossime settimane da altre regioni, come ad esempio in Emilia Romagna il 28 gennaio, per una mobilitazione che cresce in tutti i territori.

proclamato dalle federazioni di categoria di Cgil Cisl e Uil del

per i prossimi giorni. Aumentare gli stipendi, raggiungere relazioni sindacali più forti, migliorare le condizioni e valorizzare il lavoro, sono questi i nostri obiettivi, questi i riconoscimenti che le lavoratrici e



Lazio di venerdì 14 e le altre che si stanno calendarizzando

“In attesa da oltre dieci anni del rinnovo - scrivono Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl -, per le lavoratrici e i lavoratori della Sanità privata è ora di rinnovare il contratto nazionale: ‘Ora basta, #TempoScaduto!’. La trattativa va, infatti, sbloccata ed è per questa ragione che chiamiamo in causa le associazioni datoriali, Aris e Aiop in primis: la pazienza è finita, insieme alle istituzioni è tempo che i datori di lavoro facciano la loro parte. Per queste ragioni abbiamo sostenuto lo sciopero

i lavoratori della sanità privata meritano dopo tanti, troppi, anni di blocco contrattuale”.

Venerdì hanno incrociato le braccia quindi le lavoratrici e i lavoratori della Sanità privata nel Lazio: sciopero regionale con manifestazione in piazza Oderico da Pordenone alla presenza dei segretari generali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, Serena Sorrentino, Maurizio Petriccioli e Michelangelo Librandi.

Librandi (UIL FPL): “Riduzione del superticket è la strada giusta”

» continua da pg. 1

giusta. In Italia, ad oggi, sono in continuo aumento il numero di cittadini con redditi medio-bassi che, a causa delle difficoltà economiche ed il costo elevato dei ticket, hanno rinunciato ad effettuare prestazioni sanitarie o a rinviarle, rispetto a chi invece, potendo permetterselo ha scelto la sanità privata che, sempre più spesso, offre servizi a costi identici, se non più bassi, rispetto al pubblico.

Occorre ridare ossigeno alla sanità pubblica – conclude Librandi -, tentando di ridurre le gravi disomogeneità presenti tra le varie Regioni nei quali vi sono sostanziali differenze in tema di qualità dell’assistenza sanitaria.



Professioni Sanitarie

**Legge di Bilancio:
l'inutile allarmismo sul comma 537**

Si parla molto, in questi giorni, della “sanatoria” prevista per le professioni sanitarie nella Legge di Bilancio: in modo distorto e strumentale.

Dentro una Legge di Bilancio che come CGIL-CISL-UIL complessivamente contestiamo, c'è un provvedimento che evita l'ingiusta espulsione di qualche migliaio di operatori.

Si tratta di professionisti che operano da anni, appartenenti ad alcune fra le professioni sanitarie con obbligo di iscrizione ai nuovi albi previsti dalla legge Lorenzin del 2018, che sono stati assunti avendo tutti i requisiti richiesti al momento e che poi, a causa di norme nazionali o regionali contraddittorie, si sono ritrovati nell'impossibilità di vedere riconosciuti i propri titoli.

Espellerli, dopo molti anni di carriera e per una responsabilità non loro, avrebbe portato solo un problema di occupazione e una riduzione nei servizi, visto che il Governo - fra l'altro - continua al di là dei proclami a bloccare le nuove assunzioni in sanità.

Per cui, al di là delle grida interessate di alcuni che forse non hanno colto appieno il significato del comma, non si capisce davvero l'allarmismo generato attorno a questa parte della legge, che certamente può essere migliorata, ma che ha evitato danni molto maggiori.

#ProfessioniSanitarie

Lettera unitaria urgente inviata alle Istituzioni sulle problematiche per l'iscrizione agli albi professionali delle professioni sanitarie.

Al Ministro della Salute On. Giulia Grillo
Al Presidente della Conferenza delle Regioni e Province Autonome Dott. Stefano Bonaccini
E p.c.
Al Capo di Gabinetto Ministero della Salute
Dott. Guido Carpani
Al Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale
Dott.ssa Rossana Ugenti
Alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e Province Autonome
Dott.ssa Alessia Grillo
Al Presidente della Federazione Nazionale Ordini TSRM e PSTRP
Dott. Alessandro Beux

Oggetto: problematiche iscrizione albi professionali delle professioni sanitarie

Egregio Ministro, egregio Presidente

le scriventi Federazioni Nazionali di categoria sono a chiedere da parte delle SS.LL. un intervento urgente, tangibile ed efficace per fronteggiare e risolvere le difficoltà connesse con il processo di iscrizione ai nuovi Ordini da parte di lavoratrici e lavoratori che esercitano in regime di dipendenza e libero professionale la professione sanitaria. Negli ultimi mesi abbiamo sollecitato ripetutamente l'avvio di un percorso di confronto per individuare assieme la strada per il riconoscimento dei titoli di studio che, negli ultimi venti anni, hanno consentito di accedere e svolgere professioni sanitarie nei servizi pubblici e privati ma che oggi risultano non idonei per l'iscrizione ai nuovi Ordini.

Un'interlocuzione che si è avviata, pur con velocità e attenzioni diverse e che sta tentando di risolvere parte del problema attraverso emendamenti correttivi della L. 3/2018 di cui però, ad oggi, non vi è ancora certezza. Le ultime circolari e comunicazioni, sia dei singoli ordini che della loro federazione nazionale, hanno contenuti incentrati solo sull'accelerare la presentazione delle domande di iscrizione e sulle conseguenze, civili e penali, della non iscrizione.

Alcuni ordini, nonostante la delicatezza della situazione, hanno improvvidamente sollecitato le aziende pubbliche e private ad effettuare fin d'ora i controlli sull'ottemperanza all'obbligo di iscrizione agli albi da parte dei propri dipendenti.

Allo stato attuale della normativa, nessuno può negare che l'obbligo di iscrizione sia effettivamente operativo ed esigibile dal 1 luglio u.s., e cioè da quando è stata attivata la modalità di iscrizione dematerializzata.

Ma, al contempo, sono innegabili anche tutte le difficoltà procedurali del sistema implementato dalla Federazione Nazionale, così come le troppe gravi incertezze sul riconoscimento dei titoli con le quali troppe lavoratrici e lavoratori stanno avendo a che fare, che rischiano di avere gravi ripercussioni sul piano occupazionale e dell'erogazione dei servizi. Se non si trova subito una soluzione adeguata, tanti, troppi lavoratrici e lavoratori saranno impossibilitati a proseguire nell'esercizio dell'attività propria delle loro professioni sanitarie, che hanno sempre svolto e che hanno dimostrato di sapere svolgere con efficacia, spesso nel corso di decine di anni di carriera e, inevitabilmente, i cittadini che si troveranno davanti a servizi impossibilitati dal mantenere il livello delle prestazioni, anche di quelle essenziali.

È quindi incomprensibile l'approccio incentrato sui soli aspetti burocratici tenuto dagli ordini professionali, come se l'unico problema fosse il rispetto dei tempi e il pagamento delle tasse di iscrizione annuale. Tasse, peraltro oltremodo alte (tra le più alte se comparate a quelle di altri ordini), gravate da contributi non ben giustificati (diritti di segreteria per chi non è iscritto alle associazioni rappresentative) e da quote per servizi non disponibili per tutte le professioni (costo assicurazione obbligatoria, che però è fornita solo per i TSRM e per il quale abbiamo notizie che si è in attesa di pronunciamento da parte del Tribunale).

Unitariamente confermiamo che tuteleremo i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori in tutte le sedi e, nel sollecitare l'approdo a una rapidissima soluzione alle problematiche di riconoscimento che non può prescindere anche dall'apertura dei percorsi di equivalenza dei titoli pregressi, di esclusiva competenza delle singole regioni, chiediamo alle SS.LL. di intervenire anche su ordini e federazioni affinché, in questa fase ma non solo, possano essere di aiuto a tutto il percorso.

WWW.UILFPL.IT



UILFPL

PIANO FORMATIVO 2019

Formazione FAD e Residenziale

 **PES**
FORMAZIONE
Provider Nazionale ECM nr.267

Previsti
300
CREDITI ECM

GRATUITO e RISERVATO ISCRITTI UIL FPL



Formazione in FAD



RISCHI SPECIFICI SUI LUOGHI DI LAVORO (267-247950)
ATTIVO DAL 07/01/19. PER TUTTE LE PROFESSIONI.

50
ECM

BLSO/PBLSO ESECUTORE - SIMESO (267-247699)
ATTIVO DAL 07/01/19. PER TUTTE LE PROFESSIONI.

25
ECM

RISCHI PER LA SALUTE, VACCINAZIONI E PROFILASSI- RUOLO
DEL PROFESSIONISTA SANITARIO (267-247967)
ATTIVO DAL 14/01/19. PER TUTTE LE PROFESSIONI.

20
ECM

ECG FACILE E PROTOCOLLI DI EMERGENZA AVANZATI
(267-247999). ATTIVO DAL 14/01/19. SETTORIALE.

20
ECM

ACLS PROVIDER ILCOR-ASHI 2015 (267-247725)
ATTIVO DAL 15/01/19. SETTORIALE.

30
ECM

LA COMUNICAZIONE IN SANITA' (267-248021)
ATTIVO DAL 15/01/2019. PER TUTTE LE PROFESSIONI.

10
ECM

INFORMATICA DI BASE E AVANZATA
IN ACCREDITAMENTO. ATTIVO DA MARZO 2019. PER TUTTE
LE PROFESSIONI.

20
ECM

THE GOLDEN MINUTE- DALLA SALA PARTO AL REPARTO
IN ACCREDITAMENTO. ATTIVO DA MARZO 2019.
SETTORIALE.

10
ECM

AGOFOBIA
IN ACCREDITAMENTO. ATTIVO DA MARZO 2019. SETTORIALE.

6
ECM

Piattaforma Web:
FAD.UILFPL.ORG



Formazione in FAD



LA TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE "TAO". IN ACCREDITAMENTO. ATTIVO DA MARZO 2019. SETTORIALE.

10
ECM

IMPORTANZA DEL SEQUENZIAMENTO GENICO DI HIV IN SOGGETTI SOTTO TRATTAMENTO ANTIRETROVIRALE CON BASSI LIVELLI PLASMATICI DI HIV-RNA. IN ACCREDITAMENTO. ATTIVO DA MARZO 2019. SETTORIALE.

10
ECM

L'UTILIZZO DEL TAPING NEUROMUSCOLARE IN RIABILITAZIONE. IN ACCREDITAMENTO. ATTIVO DA MARZO 2019. SETTORIALE.

25
ECM

PERCORSI ASSISTENZIALI IN PAZIENTE CON STROKE CEREBRALE DAL TRIAGE ALLA RIABILITAZIONE. IN ACCREDITAMENTO. ATTIVO DA MARZO 2019. SETTORIALE.

25
ECM

Formazione Blended

MANAGEMENT E LEADERSHIP IN SANITA'. IN ACCREDITAMENTO. ATTIVO DA MARZO 2019. PER TUTTE LE PROFESSIONI.

20
ECM

Formazione Residenziale

ECG E FARMACOLOGIA IN ACCREDITAMENTO 1° TRIMESTRE. SETTORIALE.

9
ECM

AIRWAY & TRAUMA IN ACCREDITAMENTO 1° TRIMESTRE. SETTORIALE.

10
ECM

Oltre alla formazione in elenco, sono in programma ulteriori percorsi formativi in forma residenziale (RES) per l'anno 2019!



PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO VISITA IL SITO WWW.UILFPL.IT OPPURE LA PAGINA FACEBOOK **UIL FPL FORMAZIONE**.
PER INFO: FORMAZIONE@UILFPL.IT

Firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL ANFFAS 2017/2019 e firmata ipotesi CCNL per Sezione Specifica per Ricercatore Sanitario e di Personale a supporto della ricerca



trasformazione dell'indennità per la reperibilità con obbligo di residenza nella struttura da 75 € mensili a 30 € per ogni turno, oltre alla normale retribuzione, il miglioramento della fruibilità dei permessi per la formazione e l'attivazione di una commissione paritetica che lavori per l'avvio, entro la vigenza contrattuale, della previdenza complementare, riconoscimento dei tempi di vestizione.

Ora l'ipotesi di accordo dovrà essere sottoposta alla consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori, da completarsi entro il 24 gennaio 2019.

Il 27 dicembre 2018 è stato finalmente sottoscritto all'A-

catore sanitario e di personale a supporto della ricerca (IRCCS e IZS).

Riteniamo che in un contesto difficile come questo, in un paese che non premia la ricerca (da ultimo il blocco delle assunzioni dei ricercatori universitari) questo contratto costituisce un primo importante passo per uscire dall'incertezza e dalla precarietà, sicuramente migliorativo della attuale situazione di co.co.co o borse di studio.

È inoltre un passo importante per il pieno riconoscimento e la valorizzazione delle attività di

ricerca di tutti quei lavoratori precari che in questi anni hanno contribuito alla ricerca sanitaria italiana.

Fondamentale nelle declaratorie una definizione delle categorie professionali a maglie

Nella mattinata del 19 Dicembre è stata siglata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL ANFFAS per il periodo 2017/2019.

L'accordo prevede incrementi, a regime, di 75,00 € sul C2, riparametrati per tutte le altre categorie e posizioni economiche, il che corrisponde a un incremento percentuale del 5,35%.

Le decorrenze degli aumenti sono 1/01/19, 1/08/19 e 1/12/19.

A questo si aggiunge una un tantum per la frase pregressa 2014/16, pari a 450,00 € complessivi sul C2, riparametrati per tutte le altre categorie e posizioni economiche, che saranno erogati in un massimo di tre rate, entro il 30 dicembre 2019, salvo diverse intese in sede locale.

Tra gli elementi che maggiormente valorizzano il nuovo testo contrattuale, citiamo la



RAN l'ipotesi di CCNL per l'istituzione della specifica sezione - nell'ambito del CCNL comparto sanità pubblica del 21.5.2018 - per i ruoli di ricer-

larghe che consentono ai professionisti di essere inquadrati in base all'effettiva attività svolta, superando i vincoli dei vecchi ruoli.



www.uilfpl.it

CCNL SANITÀ: ISTITUITA LA SEZIONE SPECIFICA PER IL PERSONALE DEL RUOLO DELLA RICERCA SANITARIA (IRCCS E IZS)



ASCOLTA



SCARICA L'APP

**RESTA IN CONTATTO
PER ESSERE AGGIORNATO**

SEGUICI SU:



I PUNTI SALIENTI DELL'INTESA

PASSAGGIO DA CONTRATTI CO.CO.CO. E BORSE, AD UN VERO CCNL

AVVIO DI UN PERCORSO (COSIDDETTA PIRAMIDE) PER IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

PIENO RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA SECONDO I PRINCIPI DELLA CARTA EUROPEA

AMMISSIONE IN SOPRANNUMERO AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

ISTITUZIONE DEI PROFILI DI RICERCATORE (CATEGORIA D LIVELLO SUPER) E COLLABORATORE PROFESSIONALE ALLA RICERCA (CATEGORIA D)

PROGRESSIONI ECONOMICHE SU TRE POSIZIONI RETRIBUTIVE (INIZIALE/INTERMEDIA/ELEVATA)

PREMI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE E, PER I COLLABORATORI, RETRIBUZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO

PER I RICERCATORI FLESSIBILITA' ED AUTONOMIA NELL'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

PARTE ORA L'ITER PER LA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'INTESA

Contrattazione decentrata e accordi stralcio 2018

Con l'approssimarsi della chiusura dell'anno solare 2018, sono pervenute alla Segreteria Nazionale numerose richieste di chiarimenti su come debba essere sottoscritto l'accordo annuale per la ripartizione delle risorse destinate al trattamento accessorio costituite ai sensi dell'art. 67 del nuovo CCNL Funzioni Locali (ex art. 17 CCNL 1.4.1999), in assenza di sottoscrizione del nuovo contratto collettivo previsto dall'art. 7 del CCNL.

Riteniamo opportuno, innanzi tutto, segnalare di procedere ad una attenta verifica della ricostituzione del fondo ai sensi del CCNL sottoscritto in data 21 maggio 2018, anche sulla base del documento tecnico-analitico inviatovi con nota prot. 459 del 20 luglio sulla ricostituzione del Fondo e con nota prot. n°538 del 26 ottobre u.s., che sancisce, da parte della Corte dei Conti, la definitiva esclusione dai limiti, di cui all'art.23/2°c del D.Lgvo n°75/2018, degli incrementi della parte stabile del fondo (Dichiarazione congiunta n° 5). Successivamente è fondamentale la piena legittimazione della parte datoriale alla sottoscrizione del Contratto Decentrato od accordi annuali di ripartizione, che dovrà essere individuata con apposita delibera dell'organo di governo da istituirsi ai

sensi dell'art. 8 del CCNL.

Laddove non si siano concluse le procedure per la sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Decentrato (in ragione della mancata presentazione delle piattaforme o diversamente per il mancato avvio o stallo in corso), si ritiene pienamente praticabile la possibilità di poter ripartire le risorse con uno specifico accordo a valenza annuale (ovvero per il solo 2018), in cui possono essere riportate e conseguentemente assegnate le risorse per ciascun istituto contrattuale ancora vigente, ai sensi della previgente normativa. Appare però quanto mai opportuno porre una contestuale specificazione nell'accordo, in cui le parti a partire dal mese di gennaio 2019 avvieranno o concluderanno con le tempistiche indicate nel medesimo art. 8 del CCNL, le trattative per il rinnovo della parte normativa e conseguentemente economica ai sensi del nuovo CCNL sottoscritto il 21.5.2018.

Infatti, sulla base di un consolidato principio giuridico legato alla ultra attività delle leggi, l'art.5 comma 4 del CCNL del 1.4.1999 - non espressamente abrogato dal nuovo CCNL - mantiene la sua efficacia in attesa della sottoscrizione del nuovo CCNL. Con ciò si assicura peraltro il corretto funzionamento

delle attività dell'Ente, che diversamente con la eventuale sospensione di alcuni istituti contrattuali, creerebbe immediati contraccolpi di natura funzionale ed organizzativa, con ripercussioni sulla cittadinanza ed ovviamente una contestuale lesione dei diritti soggettivi in capo ai singoli lavoratori.

Le nuove indennità istituite, ad esempio, seppur erogabili solo successivamente alla stipula del nuovo Contratto Decentrato, di fatto assorbono (in buona parte) quelle già in vigore non compromettendo in alcun modo quanto al momento corrisposto al personale. Fanno eccezione, ovviamente, quelle espressamente riviste senza alcun rinvio o valutazione delle parti che dovranno necessariamente essere rivalutate per la parte economica loro destinata.

Appare tuttavia opportuno precisare che:

- per le progressioni orizzontali si ritiene che la nuova formulazione consenta la sottoscrizione entro l'anno della ipotesi di accordo a stralcio con decorrenza dal 1.1.2018 o data successiva, a patto che i criteri siano quelli previsti dall'art.16 del nuovo CCNL eventualmente da recepirsi poi nel Contratto Decentrato Integrativo.

Contrattazione decentrata e accordi stralcio 2018

» continua da pg. 10

- per l'accantonamento della quota maggiorata del 30% di produttività individuale - per le fasce di personale meritevole ai sensi dell'art. 69 del CCNL - riteniamo opportuno di procedere all'accantonamento sin dal 2018 in quanto, diversamente dagli altri istituti economici (si vedano le posizioni organizzative ed il nuovo sistema indennitario) non vi è alcun espresso rinvio.

- Per la Polizia Locale, stante la rilevanza del nuovo sistema indennitario (servizio esterno ed indennità di funzione), vanno valutate con estre-

ma attenzione le proiezioni rispetto ai modelli organizzativi derivanti dai regolamenti del Corpo, dalle criticità territoriali e dai gradi assegnati in base ai regolamenti regionali.

Infine in considerazione dei numerosi orientamenti pervenuti dalle Sezioni Regionali della Corte dei Conti, rimane indefettibile, al fine di corrispondere i premi legati ai risultati di struttura (dirigenza, posizioni organizzative e comparto) finanziati con la parte variabile dei fondi, che gli obiettivi della "performance" ed i criteri

di ripartizione siano previamente assegnati alle strutture nelle modalità previste dalla legge e regolamenti di ente, oggetto di confronto e successiva contrattazione fra le parti ai sensi degli artt. 5 e 7 del CCNL.

Pur nella complessità delle vicende esaminate auspichiamo una rapida conclusione degli accordi su base annuale, al fine di consentire il pieno sviluppo della contrattazione decentrata prevista dal nuovo CCNL anche in ragione delle novità che potranno intervenire anche dalla legge di bilancio del 2019.



STOP
MOBBING

*Una Legge per fermare i soprusi
sul posto di lavoro.*

FIRMA ANCHE TU!!!

*Vai su change.org e firma la nostra petizione online
Partecipa anche tu a migliorare il tuo lavoro!*

Librandi – Bonfili (UIL FPL): “ Imbarazzante la messa in onda dello spot ‘Obiettivo Risarcimento’ sulla RAI”



Sincera-
mente siamo
stanchi di vede-
re spot
come
quelli di
‘Obietti-
vo Risarcimento’

che sollecitano azioni di rivalsa verso il SSN; la rabbia e l’indignazione cresce ancora di più, quando a trasmetterli sono le reti del servizio pubblico e personaggi dello spettacolo come Enrica Bonaccorti.

Lo dichiarano in una nota il Seg.Gen. UIL FPL Michelangelo Librandi e il Coordinatore Nazionale Medici della UIL FPL Roberto Bonfili.

Non bastano le scuse tardive delle Bonaccorti né la sospensione in via cautelativa dello spot da parte della RAI. Pretendiamo che il Ministro Grillo si attivi insieme alla RAI per la creazione di un nuovo spot nel quale si valorizzi il servizio sanitario ed il grande operato degli operatori sanitari. Grandi professionisti che lavorano con serietà e passione al servizio dei cittadini, in condizioni di grandi criticità. Quelle criticità che, sono la causa delle tante aggressioni commesse quotidianamente nei loro confronti, ricordando come le vittime preferite siano soprattutto donne.

Riteniamo che spot come quelli di Obiettivo Risarcimento, -concludono i sindacalisti -

trasmettano un messaggio distorto sulla sanità italiana, fiore all’occhiello del nostro paese e su tutto il Pubblico Impiego e pertanto dovrebbero essere bloccati.

Ed infine chiediamo da parte del Governo interventi volti a ridurre i tanti contenziosi contro il SSN, volti a scoraggiare almeno chi non ha veri e concreti motivi per intentare una causa.

Incontro FICEI

Come già precedentemente comunicato, FICEI (Federazione italiana Consorzi enti industriali) ha disdetto in data 28 giugno il Contratto Collettivo nazionale di lavoro, formulando una proposta irricevibile sia dal punto di vista normativo che economico. La UIL FPL, pur consapevole della difficile situazione economica che alcuni Consorzi stanno attraversando, unitamente alle altre OO.SS., non poteva che rifiutare questo approccio rappresentato dalla proposta inviataci, rimanendo, altresì, disponibile a proseguire con forte senso di responsabilità il confronto per individuare tutte le soluzioni necessarie per affrontare le criticità emerse, a partire da un coinvolgimento dei livelli istituzionali responsabili della gestione dei Consorzi stessi. Abbiamo quindi chiesto nel merito la convocazione del tavolo di confronto per trovare possibili soluzioni ad una situazione di particolare gravità.

In questo quadro, si è svolto, in data 17 dicembre, presso la sede nazionale di FICEI un incontro nel quadro delle procedure di rinnovo del CCNL.

L’incontro ha visto FICEI presentare alle OO.SS. presenti una bozza di nuovo CCNL FICEI per il triennio 2019 – 2021.

Le OO.SS. hanno preso atto del testo segnalando le criticità presenti ad una prima lettura.

La discussione è poi proseguita con le parti che hanno ribadito le proprie posizioni in merito alla problematica relativa al “quantum” economico di un eventuale rinnovo contrattuale.

Le parti si sono date reciprocamente atto di voler comunque proseguire nella trattativa per la sottoscrizione del CCNL. Di conseguenza il tavolo si è quindi aggiornato all’ 11 gennaio 2019, constatando l’impossibilità di sciogliere in quest’incontro i diversi nodi irrisolti.



CCNL FUNZIONI LOCALI del 21 maggio 2018
Nuova Tabella Costituzione Fondo FUNZIONI LOCALI
(art. 67 CCNL)

RISORSE STABILI	IMPORTI	NOTE
<p>(+)Importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. (Art. 67/1°c)</p> <p><u>(1) Vedi nota di richiamo.</u></p>	<p align="center">€..... (di cui €..... destinato alle P.O)</p>	<p>Da tale importo vanno decurtati(-) gli importi destinati nel 2017 che i medesimi Enti hanno destinato, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. -Confluisce in tale valore l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". <i>NB : per gli Enti privi di qualifiche dirigenziali non si procede alla decurtazione del fondo per le P.O. di natura apicale in quanto a carico del bilancio</i></p>
<p>(+) Incremento dell' importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019. (Art. 67/2°c lett a.)</p>	<p align="center">€..... (Importo non soggetto al limite art.23/2°c.)</p>	<p>A valere sostanzialmente per l'anno 2019. In riferimento alla dichiarazione congiunta n°5 del CCNL</p>



<p>(+) Incremento di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL riconosciuti alle singole posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. (Art.67/2°c lett. b.)</p>	<p>€..... (Importo non soggetto al limite art.23/2°c.)</p>	<p>In riferimento alla dichiarazione congiunta n° 5 del CCNL</p>
<p>(+) Incremento dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità (art.67/2°c. lett. c.)</p>	<p>€....</p>	<p>L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.</p>
<p>(+) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (Art.67/2°c lett d.)</p>	<p>€....</p>	<p>Art. 2/3°c. D.Lgvo 165/2001. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.</p>



<p>(+) Importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione (-) della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente</p> <p>(+) Importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale.</p> <p>(+) Importi per le Unioni di comuni che tengono conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies. (Art. 67/2°c. lett. e.)</p>	<p>€..... €..... €..... (Importi non soggetti integralmente al limite art.23/2°c.)</p>	<p>Si veda ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017 per il personale delle Province e Città Metropolitane transitato nei ruoli delle Regioni.</p> <p><i>NB: In tale ambito nella tabella allegata è previsto il fattore (-) poiché nei casi di trasferimento di personale nelle modalità previste dallo specifico articolo, l'Ente cedente dovrà sottrarre le risorse stabili per un valore pro-quota, mentre l'Ente cedente dovrà aumentarle (+). La fattispecie riguarda anche gli Enti interessati alla costituzione di una Unione di Comuni. Sono fatti salvi i provvedimenti legislativi di miglior favore.</i></p>
<p>(+) Importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza (Art.67/2°c lett f.)</p>	<p>€....</p>	<p>Tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito</p>
<p>(+) Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate (Art.67/2°c. lett g)</p>	<p>€.... (Importi non soggetti al limite art. 23/2°c)</p>	<p>In riferimento all'art. 14 del CCNL del 1.4.1999 e successive modifiche. <i>NB: Si rammenta che il fondo del lavoro straordinario, può essere decurtato in via definitiva con contestuale assegnazione della parte decurtata alla parte stabile del fondo, secondo le procedure e le valutazioni previste dall'art.14/3°c. del CCNL 1.4.1999, INCREMENTANDO il tetto del fondo medesimo. Va considerato infatti che anche lo straordinario contribuisce al raggiungimento del tetto di cui all'art.23/2°c. D.Lgvo n°75/2017.</i></p>



<p>(+) Risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) del CCNL (Art.67/2°c lett. h.)</p>	<p>€.....</p> <p>(Importi non soggetto parzialmente al limite art. 23/2°c)</p>	<p>Comma 5 lett a) del CCNL : 5. Gli enti possono destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale .</p> <p><i>Nb: per gli incrementi degli organici a seguito dei processi di stabilizzazione previsti dall'art. 20 del D.Lgvo 75/2017 si rimanda alle ipotesi indicate nella circolare n°2/2018 del DFP (punto 2 della circolare, che prevede anche la possibilità di incremento di parte stabile del fondo per valore medio a fronte di eguale riduzione di importo destinato ai contratti a termine di cui all'art. 9 comma 28 D.L. 78/2010).</i></p>
<p>(+) In caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5 dell'art.15.(Art.15/7°c) (-)In caso di incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67.(Art.7/4°c. lett u.)</p>	<p>€.... €...</p>	<p>La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.</p> <p><i>NB: In caso di incremento delle risorse per il fondo si procederà previo confronto ai sensi dell'art. 5/3°c. lett g) del CCNL.In caso di decremento delle risorse del fondo si procederà alla previa contrattazione ai sensi dell'art.7/4°c lett u).</i></p>
<p>TOTALE COSTITUZIONE RISORSE STABILI</p>	<p>€.....</p>	



RISORSE VARIABILI	IMPORTI	NOTE
<p>(+) Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001.</p> <p>(Prestazioni rese per:</p> <p>a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;</p> <p>b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;</p> <p>c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.)</p> <p>(Art. 67/3°c lett a.)</p>	<p>€....</p> <p>€....</p> <p>€....</p> <p>(Importi non soggetti integralmente al limite art. 23/2°c)</p>	<p>In virtù di quanto affermato dalla RGS nella Circolare n. 16/2012: le sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, compensi Istat, ecc. appaiono sia tra le voci rilevanti che tra quelle escluse "Si tratta in primo luogo degli incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto "conto terzi" esplicitato dalla circolare n. 12/2011, incarichi da intendersi come commissionati e remunerati dall'esterno dell'Amministrazione. Attengono a questa fattispecie, a titolo esemplificativo, le risorse trasferite all'Amministrazione per incarichi nominativamente affidati a specifici dipendenti, le risorse trasferite dall'ISTAT per il censimento 2011, gli incrementi del fondo realizzati con risorse dell'Unione Europea (ove consentito dalla normativa contrattuale di livello nazionale), nonché, per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni, i proventi per nuove convenzioni per la quota conferita al fondo ai sensi dell'art. 43 comma 3 della legge n. 449/1997. Spetterà al singolo ente valutare in quale situazione concreta si trova</p> <p><i>NB.: Per la Polizia Locale si rammenta che le prestazioni rese in occasione di eventi sportivi o spettacoli di natura privata risultano appositamente disciplinate dall'art.56 ter del CCNL e le relative renumerazioni sono considerate prestazioni di lavoro straordinario e quindi non ricadenti nella costituzione del fondo. Si rammenta altresì che dette prestazioni derogano ai tetti di spesa complessivi per il personale, sia per il fondo che per lo straordinario.</i></p>
<p>(+) Quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.</p> <p>(Art.67/3°c. lett b.)</p>	<p>€....</p> <p>(Importo non soggetto al limite art.23/2°c.)</p>	<p>Si rammenta che la Corte dei Conti Sez. AA.LL con deliberazione n°34/2016 .ha definitivamente chiarito che gli importi ascrivibili sono quelli che contribuiscono effettivamente ad un "puntuale obiettivi di incremento della produttività individuale del personale... da realizzarsi con mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro"</p>



<p>(+) Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (art. 67/3°c lett c.)</p>	<p>€... €... €... (Importi non soggetto integralmente al limite art.23/2°c.)</p>	<p>Rientrano in questo ambito tutte le leggi speciali ivi compresi -l'art.113 del Codice degli Appalti- i compensi per le Avvocature (non soggetti al limite di cui all'art. 23/2°c. del D.Lgvo n°75/2017) - il recupero dell'ICI ed altre eventuali provvedimenti normativi (soggetti invece a tale limite). - altre speciali leggi (condono, contenzioso tributi etc.) <i>NB:Nella tabella sar� opportuno riportare analiticamente i valori per ogni singola legge speciale evidenziando quelle che rientrano nel tetto di cui all'art.23/2°c. e quelle che ne sono escluse. Si richiama l'attenzione sulla importantissima dichiarazione congiunta n° 9 del CCNL in merito alla deroga dal richiamato tetto prevista per le funzioni specifiche assegnate al personale previste dall'art.113 del Codice degli appalti.</i></p>
<p>(+) Importi "una tantum" corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. c) calcolati in misura pari alle mensilit� residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilit�, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; (Art.67/3°c lett d)</p>	<p>€...</p>	<p>IL CCNL riporta: L'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio. <i>NB: Rappresentano le quote dei cessati in corso di esercizio d'anno che confluiscono una tantum nell'anno successivo. A regime decorreranno i soli importi di cui all'art.67 comma 2 lett. c).</i></p>
<p>(+)Eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999 (Art.67/3°c. lett.e.)</p>	<p>€... (Importi non soggetti al limite art. 23/2°c)</p>	<p><i>NB: Sono i risparmi straordinari "una tantum" ovvero non spesi nel corso dell'esercizio corrente e non derivanti da riduzioni strutturali dello stesso. Si rammenta che lo straordinario contribuisce al tetto di spesa di cui all'art.23/2°c.</i></p>



<p>(+) Risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000.(Art. 67/3°c. lett. f.)</p>	<p>€....</p>	<p>Destinatari dell'importo i messi notificatori che notificano atti per conto dell'Amministrazione Finanziaria.</p>
<p>(+) Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi. (Art.67/3°c lett g.)</p>	<p>€...</p>	<p>Vedi legislazione speciale.</p>
<p>(+) Risorse ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. (Art.67/3°c. lett h.)</p>	<p>€....</p>	<p>In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3 dell'art. 67 del CCNL . <i>NB: Non sussiste per tale voce più alcun obbligo di preventivo accertamento da parte dei nuclei di valutazione come precedentemente disciplinato dal CCNL 1.4.1999.</i></p>



<p>- (+) Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale (Art.67 comma 5 lett. b).</p> <p>- (+) Risorse per le Camere di commercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di più Enti, per obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 219/2016 (Art.67 comma 5 lett. b). (Art 67/3°c lett i.)</p>	<p>€....</p> <p>€</p>	<p>In tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c). ovvero i proventi contravvenzionali ex art. 208 CdS destinati al potenziamento dei servizi di Polizia Locale.Nb: <i>il valore storico di riferimento è rappresentato dall'ex art.15/5°comma del CCNL 1.4.1999 con il vantaggio diversamente dal passato che non necessità più per gli enti del comparto attivare necessariamente nuovi servizi a parità di dotazione organica, ma assicurare anche i soli obiettivi di mantenimento definiti nei cicli di performance.</i></p>
<p>(+) Eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi. (Art.67/3°c lett j.)</p>	<p>€..... (Importo non soggetto al limite art.23/2°c.)</p>	<p>Commi 8 e 9 dell'art.67: 8. Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma 4. 9. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del D. Lgs. n. 75/2017, sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, può essere disposta l'applicazione in via permanente di quanto previsto al comma 8 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>



<p>(+) Integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui all'art.67 comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi di provenienza - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato art.67 comma 2 lett. e); -le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies. (Art. 67/3°c lett. k.)</p>	<p>€.... (Importi non soggetti al limite art.23/2°c.)</p>	<p>I trasferimenti ai sensi delle richiamate norme che avvengono in corso d'anno, sono da considerarsi nella parte variabile per poi trasferirsi e stabilizzarsi nell'anno successivo con il costo a regime nell'art.67/2° c. lett e).</p>
<p>(+)Risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile. (Art. 68/1°c)</p>	<p>€.... (Importi non soggetto al limite art.23/2°c.)</p>	<p><i>NB:in deroga ai tetti ordinari, si implementano le risorse del fondo dell'esercizio corrente qualora risultino residui dai Fondi degli anni precedenti. La norma risulta di miglior favore poichè nel precedente articolo 17 del CCNL 1.4.1999 si faceva riferimento al solo esercizio precedente.</i></p>
<p>TOTALE COSTITUZIONE RISORSE VARIABILI</p>	<p>€....</p>	
<p>TOTALE RISORSE 2018 SOGGETTE AL LIMITE 2016 PARI AD €</p>	<p>RISORSE STABILI + RISORSE VARIABILI</p>	<p>€.....</p>
<p>TOTALE RISORSE 2018 NON SOGGETTE AL LIMITE 2016</p>	<p>RISORSE STABILI + RISORSE VARIABILI</p>	<p>€.....</p>
<p>TOTALE RISORSE 2018</p>	<p>RISORSE STABILI + RISORSE VARIABILI</p>	<p>€.....</p>

(1) Nota di richiamo ex art. 67/1°c. del CCNL

E' bene rammentare che l'art. 31/2°c. del CCNL del 22.1.2004, richiamato dal nuovo CCNL rappresenta il "pilastro" storico delle risorse stabili e quindi è opportuno riportare integralmente ciò che esso ricomprende: "... 2. Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche."

Si ricorda che i CCNL successivi (art.4 CCNL del CCNL 9.5.2006 ed art.8 del CCNL 11.4.2008) in ossequio ai principi anzidetti, hanno proceduto ad integrare la parte stabile per gli enti che rispettavano i parametri a suo tempo indicati (0,5% monte salari 2003+0,6 % monte salari 2005) per cui sarà opportuno verificare che l'importo da ascrivere alla nuova tabella ricomprenda dette integrazioni. All'interno di tale importo vanno ricondotte anche le rivalutazioni economiche dei fondi destinati alle progressioni economiche orizzontali conseguenti alle dichiarazioni congiunte n°14 del CCNL 2002-2005 e successive, relative agli incrementi delle singole posizioni economiche rivalutate a seguito dei rinnovi dei CCNL a carico dei bilanci. Ciò in ragione che nell'art.67/1°c. confluisce anche il Fondo storicizzato delle progressioni economiche in godimento dal personale in servizio e quindi a suo tempo rivalutato in ossequio alle dichiarazioni congiunte.

Per l'importo destinato alle Posizioni Organizzative ed eventualmente alle Alte Professionalità fino al 31.12.2017, sarà cmq opportuno indicarlo tra parentesi come indicato in tabella, poiché come vedremo successivamente, a fronte del blocco dei fondi previsto dall'art. 23/2°c del D.lgvo n°75/2017 (anno di riferimento 2016), il valore a tale finalità destinato potrà subire dei mutamenti in positivo o negativo con ricadute sulla parte stabile del fondo.

L'IMPEGNO DELLA UIL-FPL PER GLI UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE

Il Convegno ANUSCA tenutosi nei giorni scorsi è stata un'altra importante occasione di confronto tra Organizzazioni Sindacali e la stessa Associazione per una lunga riflessione sulle prospettive e sui problemi ancora da risolvere per gli Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe. Abbiamo rimarcato le novità introdotte dal nuovo CCNL che ha apportato importanti e nuovi contributi generali sul rapporto di lavoro e sul rilancio complessivo della contrattazione decentrata, ivi compreso un adeguamento del sistema indennitario, così come abbiamo evidenziato le criticità in essere, su cui continueremo a impegnarci per risolvere.

I rilevanti cambiamenti intervenuti sulle materia di competenza sullo Stato Civile e settore Anagrafico relative dalla digitalizzazione dei processi, alla tutela dei dati, all'evoluzione della normativa sul diritto di famiglia, al fenomeno dei flussi migratori e dei richiedenti asilo e la definitiva istituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, impongono alle Organizzazioni Sindacali un'attenta analisi delle competenze svolte e richieste dal personale operante in tali ambiti. Nel nuovo CCNL è previsto, all'art.11, l'istituzione di una Commissione paritetica per un nuovo sistema di classificazione: stiamo

chiedendo all'ARAN da mesi la convocazione per ridefinire in ambito classificatorio il ruolo degli Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe in base ai contenuti indicati nel comma 3 lett. a) e b) del citato articolo (verifica delle declaratorie in relazione ai processi organizzativi e gestionali e di alcune specificità professionali). Inoltre è di fondamentale importanza chiedere al Governo e alle Regioni la riqualificazione del personale, attraverso investimenti specifici sulla formazione, puntando a fare riconoscere le specificità della funzione dell'Ufficiale di Stato Civile e delle sue competenze e, infine, rivisitando in maniera significativa le indennità economiche della categoria.



Roma,

5-6

Febbraio 2019

CORSO ISTRUTTORI BLS D

Registrazione Nominativo nel Database Regionale

ABILITAZIONE ADULTO E PEDIATRICO



25 Crediti ECM in FAD



Sede: Via San Crescenziano, 25
00199 Roma

+39 06 86508506

email: formazione@uilfpl.it

RISERVATO ISCRITTI UIL FPL



Il Fondo pensione complementare
dei lavoratori della Pubblica Amministrazione
e della Sanità

TESSERAMENTO UIL 2019

LA DIREZIONE GIUSTA È IL LAVORO



EFFEPIELLE

Informazione Politico Sindacale

ANNO VII numero 154
UIL FPL INFORMA
già Proposta Flash
aut.trib.Roma 420/87
Direttore Responsabile
Antonino Viti

REDAZIONE E DIREZIONE

Via San Crescenziano 25
00199 Roma
tel.06865081
fax 06 86508235
redazioneinforma@uilfpl.it

REDAZIONE

Michelangelo Librandi, Maria
Vittoria Gobbo, Daniele Ilari,
Antonino Viti, Chiara Lucac-
chioni, Gerry Ferrara, Simone
Selvaggio, Pietro Bardoscia